

101632

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2015

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.

Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Continua >>>

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
 - visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, a tenore del quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
 - vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) ed in particolare l'articolo 18;
 - visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio;
 - visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione europea del 29 ottobre 2014;
 - visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 9884 della Commissione europea del 17 dicembre 2014;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2377, che approva il Programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 e indica il Servizio Europa quale autorità di gestione ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - visto il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 905 della Commissione europea del 12 febbraio 2015;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2015, n. 294, che approva il Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 e indica il Servizio Europa quale autorità di gestione ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1444 del 2013, n. 1116 del 2014 e, da ultimo, n. 295 del 2015, riguardanti le direttive per la predisposizione degli atti normativi;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna avente ad oggetto "Approvazione del "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale".
-

e m a n a

il seguente regolamento:

Titolo I

Disposizioni comuni per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) e nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale di riferimento, contiene le disposizioni di organizzazione e di attuazione per la realizzazione delle operazioni del programma operativo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento cofinanziato dal Fondo sociale europeo (di seguito denominato PO FSE) e del programma operativo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito denominato PO FESR).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Art. 3

Coordinamento organizzativo

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione dei PO FESR e PO FSE conformemente al principio di sana gestione finanziaria, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 30 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento EUROpeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012; alla stessa spettano le funzioni previste dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nei sistemi di gestione e controllo dei PO FESR e PO FSE sono specificate in particolare la descrizione delle funzioni dell'autorità di gestione, delle strutture provinciali coinvolte nell'attuazione, dell'autorità di

certificazione e dell'autorità di audit nonché i sistemi e le procedure per garantire una pista di controllo adeguata.

3. Per l'attuazione delle operazioni dirette alla realizzazione dei PO FESR e PO FSE, la Giunta provinciale, con apposita deliberazione, definisce le modalità per il coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei PO e l'autorità di gestione, assicurando a quest'ultima gli strumenti necessari a svolgere il proprio ruolo ai sensi del comma 1. La deliberazione prevede tra l'altro le modalità di monitoraggio del piano di rafforzamento amministrativo (PRA) e le modalità di collaborazione per lo svolgimento dei controlli di primo livello di competenza dell'autorità di gestione.

Art. 4

Cronoprogramma

1. Al fine di monitorare i tempi relativi all'attuazione dei PO FSE e PO FESR, l'Autorità di gestione definisce, in collaborazione con le strutture provinciali alle quali sono assegnate le risorse per l'attuazione dei PO FSE e PO FESR, un cronoprogramma delle operazioni; il cronoprogramma in coerenza con i PO FSE e PO FESR indica, per ciascuna tipologia di operazione, i beneficiari, i tempi di realizzazione e le risorse da utilizzare previste nel bilancio pluriennale, evidenziando anche i raccordi con gli altri eventuali strumenti di programmazione provinciali. Con riferimento alle operazioni finanziate dai PO, il cronoprogramma segnala inoltre analoghe operazioni, finanziate con risorse provinciali e previste in altri strumenti di programmazione provinciali.

2. L'autorità di gestione, in collaborazione con l'autorità di certificazione, monitora trimestralmente lo stato di attuazione del cronoprogramma e riferisce alla direzione generale al fine dell'aggiornamento della conferenza dei dipartimenti e dell'avvocatura, prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e della definizione delle opportune misure per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai PO.

Art. 5

Informazione e comunicazione

1. Nell'attuazione dei PO FSE e FESR devono essere rispettati gli obblighi di informazione e di comunicazione previsti dall'articolo 115 e dall'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Gli obblighi di informazione e di comunicazione di cui al punto 2.2 dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono specificati negli avvisi o nei bandi.

Art. 6

Aiuti di Stato

1. Se l'operazione prevede interventi che si riferiscono a misure di aiuto di Stato, gli interventi e le attività sono realizzati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le strutture provinciali competenti all'adozione delle misure di aiuto di Stato sono responsabili degli adempimenti previsti dalla relativa disciplina europea per l'autorizzazione da parte della Commissione europea della misura di aiuto di Stato o per la concessione dell'aiuto in esenzione dall'obbligo di notifica, compresa la relativa pubblicazione nella partizione unica del sito istituzionale della Provincia (http://www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_esenti_notifica).

3. I criteri generali, gli avvisi, i bandi, i provvedimenti o gli atti che comportano impegni verso terzi riportano i seguenti contenuti:

- a) il numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione europea, nel caso l'intervento o l'attività si riferisca a un aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione europea o concesso in esenzione dall'obbligo di notifica;
- b) l'esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», citando il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nel caso l'intervento o l'attività si riferisca a misure di aiuto che soddisfano le condizioni del predetto regolamento;
- c) l'esplicito riferimento al regolamento n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, citando il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nel caso l'intervento o l'attività si riferisca a misure di aiuto che soddisfano le condizioni del predetto regolamento.

Titolo II

Disposizioni specifiche per il PO FESR

Art. 7

Operazioni finanziabili dal PO FESR

1. Le operazioni finanziabili tramite il PO FESR da parte della Provincia possono consistere nella realizzazione di opere pubbliche, nell'acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione e nell'erogazione di agevolazioni, come definite dal PO in riferimento alle singole azioni previste dagli assi prioritari.

2. Le azioni previste dagli assi prioritari del PO FESR possono essere a titolarità provinciale e a regia provinciale.

3. Le azioni a titolarità provinciale sono attuate mediante operazioni realizzate direttamente dall'autorità di gestione o da altra struttura provinciale competente di concerto con l'autorità di gestione o previo parere vincolante dell'autorità di gestione relativamente alla coerenza con il PO e con la normativa sui fondi strutturali. Per l'attuazione di queste azioni, si applica la normativa europea, nazionale e provinciale in materia di appalti pubblici e di attività contrattuale.

4. Le azioni a regia provinciale sono attivate tramite avvisi di selezione. Gli avvisi sono predisposti dall'autorità di gestione o dalla struttura provinciale competente di concerto con l'autorità di gestione o previo parere vincolante dell'autorità di gestione relativamente alla coerenza con il PO e la normativa sui fondi strutturali, e sono approvati dalla Giunta provinciale. L'attuazione delle operazioni selezionate avviene ad opera dei beneficiari, nel rispetto di quanto disposto dall'avviso e dalla normativa provinciale di settore da esso richiamata nonché dalla normativa sui fondi strutturali.

5. La Giunta provinciale può prevedere che, in alternativa alla gestione delle operazioni, previste dagli avvisi o dai bandi, da parte delle strutture competenti, la stessa possa essere realizzata direttamente dall'autorità di gestione in collaborazione con le strutture provinciali di merito.

Art. 8

Principi guida e criteri di selezione

1. Nella elaborazione dei criteri di selezione delle operazioni e in tutte le fasi di attuazione del PO FESR, l'autorità di gestione e le strutture provinciali, per quanto di rispettiva competenza, tengono conto dei principi generali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale.

2. La selezione delle operazioni tiene conto anche dei principi guida previsti nel PO per la relativa priorità d'investimento.

3. Le operazioni finanziabili nell'ambito del PO sono selezionate sulla base di criteri scelti tra quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza, di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e specificati nell'avviso di selezione.

4. E' assegnata una specifica premialità o priorità alle operazioni attuate nei territori selezionati quali "Aree interne" ai sensi della Strategia nazionale per le "Aree interne".

Art. 9

Avvisi

1. Gli avvisi identificano la tipologia delle operazioni finanziabili, le risorse disponibili, i beneficiari e i loro obblighi, le modalità e i termini per la presentazione delle operazioni, la procedura e i criteri di selezione, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, anche con rimando alla disciplina di settore.

2. Gli avvisi, approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e almeno in un quotidiano locale.

Titolo III

Disposizioni specifiche per il PO FSE

Capo I

Disposizioni generali per il PO FSE

Art. 10

Modalità di attuazione del PO FSE

1. La Giunta provinciale, approva i criteri e le modalità di attuazione del PO FSE, proposti dall'autorità di gestione in collaborazione con le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO.

2. La Giunta provinciale approva gli avvisi predisposti dall'autorità di gestione o dalle strutture provinciali competenti di concerto con l'autorità di gestione o previo parere vincolante dell'autorità di gestione sulla coerenza con il PO e la normativa sui fondi strutturali.

3. I bandi relativi all'affidamento di appalti pubblici sono approvati dall'autorità di gestione o dalle strutture provinciali competenti di concerto con l'autorità di gestione o previo parere vincolante dell'autorità di gestione sulla coerenza con il PO e la normativa sui fondi strutturali.

4. La Giunta provinciale può prevedere che, in alternativa alla gestione delle operazioni, previste dagli avvisi o dai bandi, da parte delle strutture competenti, la stessa possa essere realizzata direttamente dall'autorità di gestione in collaborazione con le strutture provinciali di merito.

Capo II

Metodologia e criteri di selezione delle operazioni

Sezione I

Principi generali

Art. 11

Operazioni finanziabili dal PO FSE

1. Le operazioni finanziabili sono quelle previste dal PO FSE e specificate negli avvisi di selezione e nei bandi.

2. Sono finanziabili operazioni formative, in particolare:

- a) percorsi di formazione generale o professionalizzante;
- b) percorsi di aggiornamento, di riqualificazione, di inserimento o di reinserimento professionale;
- c) interventi di accompagnamento e di supporto all'integrazione e all'inclusione sociale;
- d) progetti integrati di formazione, di accompagnamento e di inserimento occupazionale;
- e) interventi formativi a carattere individuale;
- f) apprendistato;
- g) percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- h) servizio civile;
- i) tirocini formativi e professionalizzanti;
- l) percorsi intensivi a carattere linguistico e tirocini formativi all'estero, volti ad accrescere le competenze personali, linguistiche e professionali;
- m) percorsi di mobilità, compresi scambi di docenti, formatori o operatori.

3. Sono finanziabili operazioni non formative, in particolare:

- a) orientamento e bilancio di competenze;
- b) attività di tutoraggio, supporto ed accompagnamento formativo esperienziale;
- c) accompagnamento al lavoro;
- d) accompagnamento all'avvio di attività d'impresa;
- e) operazioni di accompagnamento, di incentivo, di informazione e di sensibilizzazione, funzionali a favorire l'accesso e la partecipazione dei destinatari alle attività e all'inserimento lavorativo;
- f) interventi a sostegno della conciliazione tra lavoro e famiglia;
- g) sostegno alla certificazione di competenze, incluse quelle linguistiche;
- h) sviluppo del sistema provinciale per la certificazione delle competenze;

- i) incentivi alle realtà dell'economia sociale volti a favorire la loro riqualificazione e il miglioramento dei servizi offerti;
- l) sostegno per l'occupabilità e per l'inclusione sociale;
- m) laboratori, seminari e convegni;
- n) realizzazione di studi, ricerche, analisi e valutazioni;
- o) azioni di sensibilizzazione e di rafforzamento del sistema produttivo e sociale;
- p) sviluppo e sostegno di metodologie e strumentazioni innovative per l'apprendimento;
- q) interventi volti a rafforzare la capacità tecnica e operativa dei soggetti coinvolti nell'attuazione del PO;
- r) creazione o partecipazione a reti e a partenariati;
- s) operazioni di assistenza tecnica, funzionali a supportare l'attività dell'autorità di gestione e delle strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO, comprese azioni di comunicazione e azioni di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa.

Art. 12

Criteri di selezione delle operazioni

1. Il comitato di sorveglianza, previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approva la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera a) del medesimo regolamento che sono adottati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Nell'ambito dei criteri di selezione sono definiti anche i criteri di valutazione applicati dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 22, con riferimento alle operazioni di cui alla Sezione III. I predetti criteri di valutazione sono specificati con deliberazioni con riferimento alla tipologia delle operazioni o dei destinatari finali.

3. Le operazioni finanziabili nell'ambito del PO FSE sono selezionate sulla base di criteri di selezione, conformi a quelli previsti dal comma 1, specificati negli avvisi o nei bandi di appalto pubblico.

4. Eventuali deroghe ai criteri di cui al comma 1, relativamente a situazioni specifiche di rilevanza nazionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione europea. Qualora abbiano una dimensione solo provinciale, le deroghe possono essere stabilite dalla Giunta provinciale, previa approvazione del comitato di sorveglianza, d'intesa con la Commissione europea.

Art. 13

Principi guida per la selezione delle operazioni

1. Nella elaborazione dei criteri di selezione delle operazioni e in tutte le fasi di attuazione del PO FSE, l'autorità di gestione e le strutture provinciali per quanto di competenza, tengono conto dei principi generali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale.

2. Nella selezione delle operazioni si tiene conto anche dei principi guida previsti nel PO per la relativa priorità d'investimento, prevedendo premialità o priorità per le operazioni attuate nei territori selezionati quali "Aree interne" ai sensi della Strategia nazionale per le "Aree interne".

3. Per quanto riguarda le operazioni rientranti nell'asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – nella selezione dei destinatari si tiene conto della condizione economica familiare o dello stato di disagio sociale o di disabilità degli utenti.

4. Al fine di garantire la libertà di concorrenza, l'accesso alle operazioni è aperto a tutti gli organismi aventi sede nell'Unione europea.

Art. 14

Attuazione delle operazioni

1. Le operazioni sono attuate direttamente dalla Provincia o attraverso la concessione di sovvenzioni.

Art. 15

Monitoraggio qualitativo delle operazioni

1. Le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO FSE collaborano con l'autorità di gestione nel monitoraggio qualitativo delle operazioni attuate al fine di un costante miglioramento.

2. L'autorità di gestione adotta procedure e modalità per la attuazione del monitoraggio del comma 1.

Sezione II

Operazioni del PO FSE attuate direttamente dalla Provincia

Art. 16

Modalità di attuazione delle operazioni

1. Le operazioni possono essere attuate direttamente dalla Provincia con proprie risorse organizzative, anche mediante società in house, o mediante l'affidamento di appalti pubblici applicando procedure aperte e nel rispetto della disciplina europea, nazionale e provinciale in materia di contratti e appalti pubblici, di aiuti di Stato, delle norme in materia di concorrenza e dei principi europei di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

2. Le operazioni possono essere attuate anche mediante sovvenzioni individuali attraverso l'attribuzione di voucher, di borse di studio e di carte formative individuali (Individual Learning Account – ILA), promosse con gli avvisi previsti dall'articolo 10, comma 2. Gli avvisi specificano in particolare le risorse disponibili, i requisiti dei soggetti destinatari, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le condizioni di utilizzabilità e di ammissibilità delle eventuali spese e i criteri di selezione.

Art. 17

Sovvenzioni individuali

1. Per voucher si intende un titolo di spesa che consente la fruizione o l'acquisto di un determinato servizio o prestazione. Esso si distingue in:

- a) buono formativo, destinato alle persone e finalizzato a sostenere la frequenza di attività formative volte al rafforzamento di competenze personali e professionali;

- b) buono di servizio o di accompagnamento, finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono di entrare nel mercato del lavoro in modo continuativo o di rimanervi, anche mediante azioni per la conciliazione fra le necessità professionali e quelle di cura familiare e per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
- c) titolo di acquisto di servizi per l'attuazione di progetti individualizzati destinati allo sviluppo dell'occupabilità di persone disabili o svantaggiate.

2. Per borse di studio si intendono i finanziamenti individuali finalizzati a frequentare, presso strutture di formazione italiane o europee, percorsi di studio o di ricerca, coprendo gli oneri, anche parzialmente, connessi all'iscrizione al corso e alla sua frequenza.

3. Per carte ILA si intendono i finanziamenti individuali finalizzati all'accrescimento professionale o al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale. Esse si distinguono in:

- a) carte formative per la nuova imprenditorialità, volte a sostenere percorsi di formazione o di specializzazione per promuovere la nascita, lo sviluppo o il consolidamento di nuove imprese;
- b) carte formative per la qualifica o il diploma professionale, volte a sostenere la partecipazione a percorsi formativi per ottenere una qualifica o un diploma professionale.
- c) carte formative per attività specializzanti, volte a sostenere la partecipazione a percorsi formativi atti a ottenere certificazioni spendibili in contesto lavorativo.

4. Gli organismi presso cui possono essere utilizzati gli strumenti previsti da questo articolo sono individuati mediante procedure aperte di selezione o, qualora previsto dagli avvisi, possono essere scelti dall'utente direttamente sul mercato.

Sezione III

Operazioni del PO FSE attuate mediante concessione di sovvenzioni

Art. 18

Sovvenzioni a organismi pubblici e privati

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di interesse generale previsti dal PO FSE, la Provincia può concedere sovvenzioni a organismi pubblici o privati, per l'attuazione delle operazioni di cui all'articolo 11 con procedure aperte e nel rispetto della disciplina in materia di procedimento amministrativo, di concorrenza e dei principi europei di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

2. Per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1 si applica l'articolo 20, commi 3 e 4.

Art. 19

Sovvenzioni a imprese

1. La Provincia può concedere sovvenzioni a imprese o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, a enti bilaterali o a raggruppamenti di questi per il finanziamento di azioni formative finalizzate alla riqualificazione dei propri lavoratori. La Provincia può anche concedere sovvenzioni alle realtà che operano all'interno dell'economia sociale finalizzati al rafforzamento e potenziamento delle loro attività e dei loro obiettivi.

2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Art. 20

Accesso alle operazioni

1. Gli avvisi per la concessione di sovvenzioni previste dagli articoli 18 e 19 sono approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e almeno in un quotidiano locale.

2. Gli avvisi specificano le operazioni finanziabili, le risorse disponibili, i requisiti e gli obblighi dei soggetti proponenti e attuatori, le modalità e i termini per la presentazione delle proposte progettuali, le condizioni di ammissibilità delle spese, la descrizione del procedimento di valutazione e dei criteri di selezione delle proposte e l'informativa sulle responsabilità dei beneficiari con riguardo all'informazione e comunicazione sul sostegno fornito dal PO FSE.

3. Nel caso di concessione di sovvenzioni per gli interventi a contenuto formativo l'affidamento in gestione è condizionato al possesso dell'accreditamento da parte del soggetto affidatario ai sensi del Capo III.

4. Nel caso di concessione di sovvenzioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 3, è richiesto il possesso degli specifici requisiti qualora previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 21

Presentazione e procedimento di ammissibilità e di valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali devono essere presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico.

2. L'autorità di gestione o le altre strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO per quanto di competenza verificano le proposte progettuali in merito alla loro ammissibilità, secondo quanto previsto nell'avviso.

3. Le proposte progettuali ammesse sono valutate dal nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 22.

4. Per la verifica dell'ammissibilità e per la valutazione delle proposte progettuali si applicano i criteri di cui all'articolo 12.

Art. 22

Nucleo tecnico di valutazione

1. La Provincia, su proposta dell'autorità di gestione, nomina un nucleo tecnico di valutazione indipendente - di seguito definito nucleo - al fine di garantire la massima trasparenza, obiettività e omogeneità della valutazione delle proposte progettuali.

2. Il nucleo è composto da almeno tre membri esterni alla Provincia, esperti nella valutazione di percorsi formativi e delle altre attività rientranti nell'ambito di intervento del FSE.

3. La nomina dei componenti è effettuata in base alla valutazione dei curricula; ai medesimi sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale.

4. Il nucleo valuta le proposte progettuali ammesse ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e predispone apposite graduatorie, decidendo a maggioranza semplice, al fine della relativa approvazione da parte dell'autorità di gestione o della struttura provinciale di competenza.

5. A supporto dell'attività di valutazione del nucleo, l'autorità di gestione può attribuire ai sensi della normativa provinciale incarichi di collaborazione e di consulenza a esperti esterni o a organismi specializzati.

Art. 23

Approvazione e attuazione delle operazioni

1. Sulla base della valutazione effettuata dal nucleo, l'autorità di gestione o la struttura provinciale di competenza approva, per ciascuna tipologia di operazione, una o più graduatorie delle proposte progettuali valutate, indicando quelle ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista, nonché l'elenco delle operazioni non ammesse o valutate negativamente.

2. Le operazioni devono essere attuate secondo quanto previsto nei criteri e nelle modalità di attuazione di cui all'articolo 10.

Capo III

Accreditamento

Art. 24

Accreditamento

1. L'accreditamento, disciplinato da questo Capo, è l'atto con cui la Provincia riconosce ad un organismo, pubblico o privato, la possibilità di realizzare interventi di formazione cofinanziati dal PO FSE nel rispetto con quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166.

2. L'accreditamento di cui al comma 1 non è richiesto per gli interventi di cui all'art. 19.

Art. 25

Soggetti accreditati

1. Possono essere accreditati tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le strutture provinciali non coinvolte nell'attuazione del PO, in possesso dei requisiti stabiliti da questo Capo.

2. I soggetti non accreditati che hanno presentato proposte progettuali per le quali è previsto l'accreditamento devono richiedere l'attivazione del relativo procedimento entro il termine previsto dall'avviso o dal bando di gara. In caso di mancata attivazione o diniego dell'accreditamento è prevista la decadenza dalla graduatoria o dall'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 26

Requisiti per l'accreditamento

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, i requisiti per l'accreditamento sono i seguenti:

- a) disponibilità di una o più sedi formative ubicate sul territorio della provincia, idonee in termini di risorse infrastrutturali e logistiche rispetto alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e adeguate con riferimento alle esigenze formative;

- b) rispetto di indicatori specifici di efficacia ed efficienza con particolare riferimento ad elementi quantitativi di performance progettuale, di abbandono e di successo formativo;
- c) adeguata dotazione di risorse gestionali e professionali, assicurando un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi;
- d) affidabilità economica e finanziaria;
- e) requisiti di moralità;
- f) attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale, con riguardo alla messa a disposizione di strumenti strutturati e continuativi di confronto e dialogo con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione e con il contesto socio-economico produttivo locale.

2. Per i soggetti che non sono mai stati accreditati o che sono costituiti da meno di tre anni al momento dell'accREDITAMENTO si prescinde dalla verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera b).

3. I soggetti richiedenti devono prevedere l'esercizio dell'attività di formazione tra le proprie finalità statutarie e, ove richiesto dalla vigente normativa, devono essere iscritti al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono specificati i requisiti per l'accREDITAMENTO, distinti anche per le diverse tipologie formative.

Art. 27

Richiesta di accREDITAMENTO

1. La richiesta di accREDITAMENTO va presentata all'autorità di gestione e deve contenere gli elementi per dimostrare la presenza dei requisiti di cui all'articolo 26 e l'impegno a:

- a) accettare in ogni momento il controllo dell'autorità di gestione, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO;
- b) provvedere a una adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi con l'esercizio degli interventi formativi affidati in gestione;
- c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non subordinato, a rispettare gli eventuali accordi o contratti collettivi riguardanti tali forme di lavoro.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 26, comma 4, la Giunta provinciale definisce anche la documentazione da presentare ai fini dell'accREDITAMENTO.

Art. 28

Valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di accREDITAMENTO è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso un'attività di verifica diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi formative.

2. Ove il soggetto richiedente risulti in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area "servizi formativi", la valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, lettere c) e f), ove richiesto dall'interessato, è effettuata con riferimento alla documentazione del sistema qualità certificato.

3. Nel caso in cui la valutazione della domanda avvenga secondo quanto indicato dal comma 2, il provvedimento di accreditamento risulta concesso considerando espressamente la "semplificazione ISO".

4. Il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni con il provvedimento di concessione o di diniego dell'accREDITAMENTO da parte dell'autorità di gestione.

5. L'autorità di gestione, per l'istruttoria delle domande presentate, può avvalersi del supporto delle strutture provinciali competenti nonché della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale.

Art. 29

Durata dell'accREDITAMENTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, l'accREDITAMENTO ha durata triennale.

2. Se in tale periodo la Giunta provinciale, con la deliberazione di cui all'articolo 26, comma 4, modifica la specificazione dei requisiti richiesti, l'accREDITAMENTO precedentemente rilasciato resta valido, salvo l'obbligo per i soggetti accREDITATI di adeguare i propri requisiti entro sei mesi dalla data della modifica.

Art. 30

Verifiche periodiche

1. Nel corso del periodo di validità dell'accREDITAMENTO l'autorità di gestione verifica la permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO mediante verifiche annuali, anche a campione, presso i soggetti e le rispettive sedi.

2. Per i soggetti ai quali è stato concesso l'accREDITAMENTO secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, le verifiche periodiche sono effettuate solo con riguardo ai requisiti non coperti da semplificazione ISO sino al periodo di permanenza della certificazione stessa.

3. Per svolgere le attività di cui al comma 1, l'autorità di gestione può avvalersi del supporto delle strutture provinciali competenti nonché di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale .

Art. 31

Conferma, rinuncia, sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO

1. Durante il periodo di durata dell'accREDITAMENTO, i soggetti accREDITATI hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accREDITAMENTO è revocato con provvedimento dell'autorità di gestione.

2. Qualora un soggetto accREDITATO, che risulti anche affidatario di un'operazione formativa in regime di sovvenzione o di appalto pubblico di servizi, intenda rinunciare all'accREDITAMENTO,

l'autorità di gestione provvede alla revoca dell'accreditamento. Qualora l'attività formativa sia già stata avviata il soggetto è tenuto a portare a termine l'attività affidata nell'interesse dei destinatari dell'intervento; l'autorità di gestione può in ogni caso precludere l'ulteriore svolgimento dell'attività formativa qualora la rinuncia sia determinata dal venir meno di requisiti di accreditamento che pregiudicano l'attuazione dell'intervento. Resta ferma la possibilità per la Provincia di chiedere l'eventuale risarcimento del danno subito.

3. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo e delle verifiche periodiche, si riscontrino che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti richiesti o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 27, l'autorità di gestione segnala all'interessato quanto riscontrato e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

- a) ove le difformità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, l'autorità di gestione dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento e impartisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attività in corso;
- b) nel caso in cui le difformità riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, l'autorità di gestione dispone la revoca dell'accreditamento, valutando se obbligare il soggetto alla conclusione dell'attività nell'interesse dei destinatari dell'intervento, riservandosi la possibilità di chiedere l'eventuale risarcimento del danno subito dalla Provincia.

Capo IV

Disposizioni in materia amministrativo-contabile

Art. 32

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina, con riferimento alle operazioni previste dalla Sezione III del Capo II del Titolo III le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la rendicontazione, nonché le attività di verifica amministrativo-contabile della Provincia.

Art. 33

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Su richiesta degli interessati, i finanziamenti sono erogati dall'autorità di gestione o, per quanto di competenza, dalle altre strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO, secondo le seguenti modalità, specificate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 10:

- a) un anticipo, fino ad un massimo del 20 per cento del finanziamento concesso, al momento dell'avvio delle operazioni;
- b) stati di avanzamento, fino al massimo del 60 per cento del finanziamento concesso.

2. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti attuatori privati o dei beneficiari di finanziamento, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo che la struttura competente ha accertato l'esatto adempimento delle obbligazioni garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore o del beneficiario di finanziamento.

3. I soggetti attuatori o i beneficiari di finanziamento sono tenuti a trasmettere periodicamente all'autorità di gestione o alle altre strutture provinciali per quanto di competenza idonea documentazione che attesti lo stato di avanzamento dell'attività, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 10. Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato a tale adempimento.

4. La gestione finanziaria di ciascuna operazione deve essere effettuata dal soggetto attuatore o dal beneficiario di finanziamento utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali.

5. Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte dell'autorità di gestione o delle altre strutture provinciali per quanto di competenza, della rendicontazione dell'operazione finanziata.

Art. 34

Modalità di rendicontazione

1. Per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai soggetti attuatori o ai beneficiari di finanziamento volti a consentire alla Provincia l'accertamento del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi e la conseguente erogazione del saldo dei medesimi.

2. La rendicontazione è effettuata attraverso:

- a) i costi reali ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) le modalità semplificate quali le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso forfettario, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lett. b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) la combinazione delle modalità di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- d) un progetto di bilancio ex ante ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- e) le opzioni di semplificazioni definite con atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

3. Con la deliberazione di cui all'articolo 10 sono definite le modalità e la documentazione da presentare per la rendicontazione.

Art. 35

Termini per la rendicontazione

1. La rendicontazione deve essere presentata entro settantacinque giorni dalla conclusione dell'operazione ammessa a finanziamento. Termini diversi possono essere definiti con la deliberazione di cui all'articolo 10.

2. Il soggetto attuatore o il beneficiario di finanziamento, ove risulti impossibilitato a rispettare il termine di cui al comma 1, può presentare, prima della scadenza del predetto termine, motivata

richiesta di proroga. La proroga del termine può essere concessa dall'autorità di gestione o dalla struttura provinciale competente una sola volta e non può comunque superare i trenta giorni.

Art. 36

Controllo delle rendicontazioni

1. A conclusione dell'operazione e prima dell'erogazione del saldo, l'autorità di gestione o le altre strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO per quanto di competenza effettuano i controlli sulle rendicontazioni secondo le modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 10. Tali controlli sono effettuati, su richiesta dell'autorità di gestione o delle altre strutture provinciali per quanto di competenza, presso la sede del soggetto attuatore. A seguito di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica.

2. Nella modalità di rendicontazione a costi reali, l'autorità di gestione o le strutture provinciali per quanto di competenza effettuano il controllo sui titoli che comprovano i costi effettivamente sostenuti. Nel caso di enti pubblici, tale controllo è svolto con riferimento a un campione di almeno il dieci per cento delle operazioni.

3. Qualora la rendicontazione avvenga secondo le modalità semplificate richiamate all'articolo 34, comma 2, l'autorità di gestione o le strutture provinciali per quanto di competenza verificano il rispetto dei livelli attuativi e il raggiungimento degli obiettivi realizzativi definiti con le deliberazioni di cui all'articolo 10.

Art. 37

Spese riconoscibili

1. La Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 10 definisce natura, parametri e soglie delle spese riconoscibili ai soggetti attuatori o ai beneficiari di finanziamento delle operazioni.

2. Con la medesima deliberazione, la Giunta provinciale stabilisce inoltre la normativa di attuazione dei meccanismi di semplificazione previsti dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 38

Abrogazioni e norme transitorie

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg (Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo").

2. Gli interventi, le azioni e i finanziamenti relativi alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013 continuano ad essere disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ancorché abrogato.

3. Le operazioni relative alla programmazione dell'Unione europea 2014-2020, i cui avvisi o bandi sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad

essere disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ancorché abrogato, e dai criteri specificati dai relativi avvisi o bandi.

4. Fino all'approvazione delle deliberazioni e delle determinazioni previste dal presente regolamento si applicano le deliberazioni e gli altri atti adottati prima dell'entrata in vigore del medesimo regolamento in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

FS

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Esse non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

Nota all'articolo 1:

L'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) dispone:

“Art. 18 Disposizioni attuative

1. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale - che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, assicurando il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati -, la Giunta provinciale stabilisce:

- a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- d) altri elementi, anche di raccordo, eventualmente necessari per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea;
- e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall'autorità di gestione sono realizzati collaborando con essa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con la normativa europea.

2. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.”

Nota all'articolo 2:

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dispone:

“Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano, per quanto qui di rilievo, le seguenti definizioni:

omissis

9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

omissis

12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione;

omissis

Note all'articolo 3:

Il paragrafo 8 dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce, tra principi generali di sostegno dell'Unione per i fondi strutturali e di investimento europei, che

“8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.”

L'articolo 30 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 stabilisce:

“Articolo 30

Principi di economia, efficienza ed efficacia

1. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, le risorse impiegate dall'istituzione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per ciascuna attività e le autorità incaricate della spesa trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3,

lettera e). Tali informazioni sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

4. Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e le attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità amministrative incaricate della spesa.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post.”

L'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce:

“Articolo 125
Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

ii) siano non discriminatori e trasparenti;

iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;

b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;

c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di

recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);

e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.”

Nota all'articolo 4:

L'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) stabilisce:

“4. Per promuovere l'unitarietà dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia e per accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative della Provincia, la Giunta provinciale si avvale del supporto della conferenza dei dipartimenti e dell'avvocatura anche per la formulazione e l'applicazione di indirizzi alle strutture organizzative, per la definizione degli obiettivi degli strumenti di programmazione e dei relativi budget, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle politiche. La conferenza è presieduta dal direttore generale della Provincia; alle riunioni della conferenza possono essere invitati a partecipare dirigenti della Provincia nonché dirigenti e componenti di organi e comitati della Provincia e dei suoi enti strumentali.”

Note all'articolo 5:

L'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce:

“Articolo 115 Informazione e comunicazione

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.”

Si trascrive l'indice dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013:

1. Elenco delle operazioni

2. Misure di informazione e comunicazione per il pubblico
3. Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi
4. Elementi della strategia di comunicazione.

Gli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai beneficiari sono previsti al punto 2.2 che stabilisce:

“2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;

b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;

b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.”

Note all'articolo 8:

L'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce:

“Articolo 47
Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.”

Note all'articolo 12:

Per l'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si rinvia alla nota 8.

L'alinea e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono:

“2. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni”.

L'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 citato nell'articolo 110 dispone:

“3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.”

Note all'articolo 34:

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono:

“Articolo 67

Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;

b) tabelle standard di costi unitari;

c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;

d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

omissis

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.”

I paragrafi e 3 dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio stabiliscono:

“Articolo 14
Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione.

Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

omissis

3. Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.”

Nota all'articolo 37

Per l'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 si rinvia alla nota dell'articolo 34.